

SENATO DELLA REPUBBLICA

IX LEGISLATURA

7^a COMMISSIONE PERMANENTE

(Istruzione pubblica e belle arti, ricerca scientifica, spettacolo e sport)

5° RESOCONTO STENOGRAFICO

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 21 DICEMBRE 1983

Presidenza del Presidente VALITUTTI

INDICE

Disegni di legge in sede deliberante

«Norme per il conferimento delle supplenze del personale non docente delle università e degli istituti di istruzione universitaria» (241)
(Seguito della discussione e approvazione con modificazioni)

PRESIDENTE	Pag. 2, 3, 4 e <i>passim</i>
ACCILI (DC)	8, 24, 26 e <i>passim</i>
BIGLIA (MSI-DN)	7, 12, 16 e <i>passim</i>
BOGGIO (DC)	5, 12, 16 e <i>passim</i>
CAMPUS (DC)	9, 18, 26 e <i>passim</i>
FERRARA SALUTE (PRI)	6, 26
GRECO (PSI)	30, 33, 36
MARAVALLE, sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione	4, 5, 12 e <i>passim</i>
MITTERDORFER (Misto-SVP)	7, 18
NESPOLO (PCI)	9, 10, 11 e <i>passim</i>
PANIGAZZI (PSI)	25
PAPALIA (PCI)	5, 6, 24
SCOPPOLA (DC)	11, 15, 16 e <i>passim</i>
SPITELLA (DC), relatore alla Commissione	2, 10, 11 e <i>passim</i>
ULIANICH (Sin. Ind.)	3, 4, 5 e <i>passim</i>

I lavori hanno inizio alle ore 10,45.

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE

«Norme per il conferimento delle supplenze del personale non docente delle Università e degli istituti di istruzione universitaria» (241)

(Seguito della discussione e approvazione con modificazioni)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: «Norme per il conferimento delle supplenze del personale non docente delle università e degli istituti di istruzione universitaria».

Riprendiamo il dibattito sospeso ieri.

SPITELLA, relatore alla Commissione. Ho avuto modo, insieme al rappresentante del Governo ed al Presidente, di esaminare la materia e di approfondire ulteriormente i problemi emersi ieri sera. Mi sono quindi convinto dell'opportunità di considerare alcuni elementi. Per prima cosa dobbiamo renderci conto della necessità universalmente riconosciuta di mantenere o comunque permettere il realizzarsi del conferimento delle supplenze temporanee, previste dal provvedimento al nostro esame, che in molti casi si sono rivelate indispensabili, e soprattutto dobbiamo cercare di evitare il sorgere di nuove condizioni di precariato. In secondo luogo, bisogna tener conto dei limiti generali, definiamoli così, esterni che derivano dalla legislazione vigente. Ci siamo interrogati sulla disposizione contenuta nel primo comma dell'articolo 1 che prevede una durata non superiore ai cinque mesi per le supplenze temporanee e a tale riguardo ci siamo chiesti se non era possibile e opportuno fissare un termine diverso. In base alle verifiche fatte è emerso però il rischio di incorrere in gravi inconvenienti, perchè la materia può essere condizionata dal modo in cui lo Statuto dei lavoratori viene applicato al supplente che abbia ottenuto l'incarico per un periodo, anche di un giorno, superiore a sei mesi: avrebbe, cioè, il diritto di essere mantenuto in servizio a tempo indefinito. È per tale motivo che abbiamo accettato il termine di cinque mesi; un limite superiore avrebbe infatti consentito il ricorso al pretore e la possibilità per il supplente di restare in servizio a tempo indeterminato. Ed è ancora per tale motivo che non è possibile nominare un unico supplente per coprire ininterrottamente il posto reso vacante dal titolare, assente – evidentemente per un periodo superiore ai cinque mesi – per espletare l'obbligo di leva o per puerperio.

Per quanto riguarda i concorsi riservati, previsti dall'articolo 2 del disegno di legge, il collega Ulianich si è domandato perchè siano ammessi a parteciparvi esclusivamente quanti hanno prestato servizio continuativo per un periodo non inferiore ai sei mesi. La motivazione di tale disposizione trova ancora fondamento nella possibile interpretazione che della norma sopra ricordata dello Statuto dei lavoratori potrebbe dare la Magistratura e dal desiderio di evitare che solo i più attivi e fortunati tra le persone

interessate, rivolgendosi appunto al pretore, ottengano la conferma dell'incarico. È per tale ordine di motivi che, con tranquillità di coscienza, possiamo procedere all'approvazione del provvedimento all'ordine del giorno dopo averlo perfezionato ed approfondito anche alla luce delle indicazioni venuteci dalla prima Commissione.

Presento quindi un emendamento interamente sostitutivo dell'articolo 1, che pur non essendo sostanzialmente diverso dal testo governativo, fornisce delle indicazioni di carattere generale - come non può che essere - sui criteri da seguire nell'assunzione di supplenti per i dipendenti appartenenti ai ruoli del personale non docente delle università e degli istituti di istruzione universitaria statali, assenti per servizio di leva o per puerperio. Tale emendamento recepisce le indicazioni della Commissione affari costituzionali.

Ringraziando per l'attenzione i colleghi, col permesso del presidente, ne do lettura:

«Durante le assenze di dipendenti appartenenti ai ruoli del personale non docente delle università e degli istituti di istruzione universitaria statali per servizio militare di leva o, per le lavoratrici madri, per l'astensione obbligatoria dal servizio, si possono conferire supplenze temporanee per un periodo non superiore a cinque mesi in tutti i casi nei quali non sia possibile assicurare diversamente il regolare funzionamento dei servizi ai quali sono addetti i dipendenti assenti.

Non è consentito conferire supplenze nei casi nei quali i dipendenti assenti, per i motivi specificati nel precedente comma, appartengano alla VII e VIII qualifica.

Le supplenze di cui al primo comma sono conferite dai Consigli di amministrazione previa motivata delibera sulla sussistenza delle circostanze che ne giustificano la necessità e con l'osservanza di norme, precedentemente fissate dallo stesso Consiglio, che assicurino la scelta imparziale di personale qualificato in possesso dei requisiti occorrenti per sostituire i dipendenti assenti.

Scaduto il periodo di cinque mesi di supplenza di cui al primo comma il rapporto è improrogabilmente risolto ed è vietata la riassunzione, a qualsiasi titolo, del personale supplente per i dodici mesi successivi. I funzionari o i docenti che comunque diano causa all'assunzione o consentano la permanenza in servizio di supplenti in deroga alla presente legge saranno personalmente responsabili per tutte le conseguenze che ne potranno derivare a carico dell'erario o dei bilanci dei singoli atenei».

ULIANICH. Signor Presidente, desidero avere un chiarimento. Il relatore, senatore Spitella, ha affermato che il conferimento di un incarico temporaneo superiore a sei mesi può dare diritto al supplente, tramite il ricorso alla Magistratura del lavoro, all'assunzione in ruolo. Se ciò è vero, per il periodo sino al 31 ottobre 1982 o al 31 marzo 1983 altrettanto vero potrebbe essere in un qualsiasi momento in cui questi sei mesi venissero condotti a termine. Come si concilia questa possibilità con i termini fissati nel disegno di legge al nostro esame, seppure ampliati dall'emendamento governativo?

PRESIDENTE. È una domanda la sua, senatore Ulianich, a cui posso rispondere direttamente. Avendo esaminato a fondo con il rappresentante

del Governo la situazione, se ho ben capito, penso di poterle assicurare che i casi da lei ipotizzati non dovrebbero verificarsi. L'emendamento presentato dal Governo, di cui daremo successivamente lettura, infatti specifica chiaramente che i sei mesi di incarico temporaneo che danno diritto a partecipare al concorso riservato devono essere stati effettuati entro il periodo che va dal primo novembre del 1980 al 31 marzo 1983.

Lo stesso servizio di sei mesi, sempre ai fini della ammissibilità al concorso riservato, può essere stato prestato (proprio per la deroga alla legge finanziaria) anche al di là del 31 marzo 1983, se prestato nelle università di nuova istituzione.

Quindi, non dovrebbero esserci, dal momento della emanazione della legge, altri casi di supplenti con sei mesi di servizio che siano ammissibili al concorso riservato.

ULIANICH. Signor Presidente, vorrei un chiarimento. È possibile che un supplente sia entrato in servizio il primo aprile 1983?

PRESIDENTE. Sì, ma soltanto nelle università di nuova istituzione.

ULIANICH. Perché il primo aprile 1983, in altre università, non può essere entrato in servizio?

PRESIDENTE. No, non può essere entrato in servizio. Ma è il Governo, più di altri, competente a rispondere in proposito.

MARAVALLE, *sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Per far entrare in servizio nuovo personale – come nel caso delle supplenze – nelle nuove università, è stato necessario chiedere una deroga alla legge finanziaria dal momento che questa vietava nuove assunzioni. Di conseguenza, mentre la deroga è stata chiesta per le nuove università (rendendo possibile il verificarsi di un caso come quello citato da lei, senatore Ulianich), per le altre università la deroga non è stata chiesta e quindi queste rientrano nel discorso della legge finanziaria che vietava le assunzioni.

ULIANICH. Allora, le ultime nomine nelle università di vecchia fondazione – diciamo così per contrapporle a quelle di nuova fondazione – quando sono avvenute?

MARAVALLE, *sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Sono tutte di data anteriore di sei mesi rispetto a quella stabilita nell'emendamento del Governo, cioè il 31 marzo del 1983.

ULIANICH. Quindi dal 30 settembre 1982. Ne è sicuro?

MARAVALLE, *sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Sì, sicurissimo: per le vecchie università, cioè per quelle di vecchia istituzione. Invece, per le università di nuova istituzione sono state fatte anche assunzioni posteriormente a questa data, in quanto sono state accordate autorizzazioni su specifica richiesta. Appunto per questo (come mi è parso di capire dalle parole del relatore e soprattutto del Presidente) è stato previsto un nuovo testo, che chiarisca tale fatto e dia, anche a quelle persone entrate nelle

università come personale supplente posteriormente a quella data, la possibilità di partecipare al concorso purchè esso abbia svolto servizio continuativo per almeno sei mesi.

ULIANICH. Questo testo è stato già presentato?

MARAVALLE, *sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. No, senatore Ulianich, non l'ho letto nemmeno io. Volevo però suggerire che fosse comunque contemplato che la supplenza debba essere continuativa.

BOGGIO. Devo solo intervenire brevemente in riferimento all'emendamento sostitutivo dell'articolo 1 presentato dal senatore Spitella e che è stato da lui stesso illustrato, facendo presente due cose.

In primo luogo, è stato citato lo Statuto dei lavoratori ma questo non è applicabile ai dipendenti che siano regolati da un rapporto di pubblico impiego! Comunque, se noi per legge dovessimo qualche volta riaffermare questo principio non sarebbe male, perchè l'estensione che viene fatta è un'estensione molto discutibile.

In secondo luogo, il termine di cinque mesi creerebbe una differenza notevole rispetto ad una prassi consolidata, per cui le assunzioni temporanee vengono fatte di tre mesi in tre mesi. Non mi pare che esista una amministrazione pubblica – anzi, direi proprio che non esiste – dove le assunzioni vengano fatte per cinque mesi; tanto è vero che è stato coniato un neologismo e gli impiegati con tale contratto di supplenza sono correntemente definite «trimestralisti».

Mi permetto quindi di porre all'attenzione di tutti che sarebbe opportuno parlare di tre mesi e non di cinque; e questo non deve indurre in difficoltà perchè si pensa, magari, che tre mesi sono pochi, in quanto è prassi che, per non far maturare i requisiti che qualche pretore potrebbe prendere in considerazione, si cambi la persona dopo i tre mesi, per cui per un periodo di sei mesi ci sono due persone distinte. Ciò è normale presso tutte le amministrazioni pubbliche: basti pensare alle assunzioni del Pubblico registro automobilistico, che avvengono per sei mesi, oppure alle Poste, dove mai si verifica che lo stesso lavoratore faccia due turni consecutivi.

Questa precisazione forse può anche aiutare il seguito della discussione.

PAPALIA. Signor Presidente, onorevoli colleghi, non c'è da sorprendersi se all'inizio di una discussione come questa, su una «leggina» che riguarda un particolare tipo di lavoratore delle Università, ci siamo trovati in difficoltà, in quanto nessuno di noi conosceva bene la materia e non era quindi in grado di poter valutare con precisione: ci sono leggi di carattere sindacale che ci sfuggono ed hanno bisogno di un approfondimento che ognuno di noi avrà cercato di fare.

In sostanza questo provvedimento riguarderebbe 1.016 persone e 36 sedi universitarie. Alla sede di Napoli, ad esempio, interessa il 10 per cento di essi, così come a tutte le sedi delle Università nuove e vecchie interessano altre percentuali del personale non docente.

Ci sono circa mille dipendenti, quindi, che attendono dal 1981 questo provvedimento. Devo dire con molta spregiudicatezza – perchè su queste cose bisogna essere chiari – che questi dipendenti sono stati presi in giro per anni da disegni di legge presentati da parlamentari di tutti i Gruppi.

FERRARA SALUTE. Da tutti i Gruppi?

PAPALIA. Più precisamente da rappresentanti di quasi tutti i Gruppi provenienti da collocazioni diverse; nelle assemblee delle università questi rappresentanti tuonavano anche contro i sindacati. Questo precariato si forma soprattutto a causa delle supplenze ma in parte anche per gli incarichi, che sono però un'altra cosa perchè gli incarichi vengono a determinarsi nelle more dei concorsi lunghi.

Nel 1982 abbiamo avuto tre tipi di situazioni e di proposte. In uno di questi disegni di legge d'iniziativa parlamentare veniva chiesta da più parti l'*ope legis* per l'assunzione di questi lavoratori, cosa che è avvenuta. Il Governo, rappresentato all'epoca dal ministro Bodrato, proponeva il concorso riservato mentre i sindacati chiedevano concorsi pubblici; quindi, la situazione evidenziava già quel processo che poi si è determinato. Come sono stati assunti questi supplenti è un problema di cui bisogna tener conto anche in rapporto al terzo comma della proposta di emendamento sostitutivo fatta dal senatore Spitella, non perchè vi sia una qualche contraddizione ma perchè qualche misura è necessaria. I supplenti non vengono chiamati a caso, sono assunti attraverso bandi per titoli e secondo una speciale graduatoria, quindi c'è già una forma di selezione, si tratta di vedere se questo terzo comma è utile o meno. Dobbiamo anche tener conto del fatto che nell'organico delle università c'è un numero di posti pari a 50 mila, di cui ne sono coperti soltanto 40 mila, il che significa che nell'università ci sono delle forti pressioni, perfino il Consiglio nazionale universitario ha rilevato questo problema che bisogna cercare di risolvere con una certa gradualità, se vogliamo giungere ad una soluzione.

PRESIDENTE. Ci sarebbero quindi 10 mila posti vacanti.

PAPALIA. Sì, e con questo provvedimento ne verrebbero coperti soltanto mille.

I concorsi, voi lo sapete, richiedono tempi lunghi: si aspetta ancora l'espletamento di un concorso del 1980, non so per quanti posti sia, ma l'importante è coprire questi novemila posti vacanti.

D'altra parte, un altro dato di fatto è che per il 1983 e per tutto il 1984, sono bloccati i concorsi e quindi questa è l'unica strada da percorrere per ottenere mille posti per quel personale che è già stato impiegato per un certo periodo di tempo, 11 o 12 mesi. Questa quindi è una soluzione per mettere fine, dopo l'approvazione di questo provvedimento, alla formazione del precariato: io penso che in gran parte con questi emendamenti si tenderà a determinare uno sbarramento alla formazione di precariato, ma se non è possibile fare concorsi è evidente che senza personale non si può andare avanti.

È necessario stabilire un meccanismo, qui vengono proposti cinque mesi; l'interrogativo che si pone il senatore Boggio concerne il numero dei mesi; si tratterà di chiarire fra di noi, di vedere come risolvere il problema. Se le cose stanno così credo che non debbano esserci dubbi riguardo all'approvazione di questo provvedimento; potrebbero esserci solo alcuni vincoli posti dalla 1^a Commissione, che stiamo cercando di risolvere. Mi sembra, infatti, che i problemi posti dalla Commissione bilancio siano stati risolti; credo che dovremmo tener conto di una situazione che si protrae da 3

anni e che c'è bisogno di fare uno sforzo perchè questo problema venga veramente risolto.

MITTERDORFER. Signor Presidente, io credo che la discussione di questa mattina sia stata molto utile perchè ha chiarito diverse cose che ieri effettivamente non conoscevamo.

C'è l'osservazione del senatore Boggio che mi sembra pregiudiziale: vale a dire che questi lavoratori li consideriamo alla stregua degli altri lavoratori della Pubblica amministrazione.

PRESIDENTE. Sentiremo poi il relatore su questo punto.

MITTERDORFER. Sì, non vorrei entrare in questo merito, vorrei chiedere un chiarimento al rappresentante del Governo, perchè nella proposta del Governo, che poi è stata ripresa anche dal relatore nell'emendamento sostitutivo dell'articolo 1, si dice che, scaduti i 5 mesi di servizio, ne devono trascorrere 12 perchè il supplente possa essere riassunto. Io chiedo in base a quale logica il Governo ha proposto il termine dei 12 mesi; io parto dal presupposto che la Commissione affari costituzionali aveva parlato di 7 mesi, e lì mi sembrava esserci una logica perchè 5 mesi più 7 fanno 12, cioè un anno completo, quindi nell'arco di un anno non deve essere possibile avere più di 5 mesi di supplenza. Vorrei sapere a quale logica risponde la nuova formulazione dei 12 mesi proposta dal Governo.

BIGLIA. La relazione molto chiara che ha fatto questa mattina il relatore Spitella parte da un accertamento dello stato di fatto della legge e dell'interpretazione che ne dà la giurisprudenza e porta alla conclusione che si dovrebbe in sostanza approvare il provvedimento, non soltanto limitatamente all'articolo 1 ma anche agli articoli che riguardano il concorso riservato. A me sembra però che dallo stesso accertamento si potrebbe arrivare a conclusioni del tutto opposte, perchè da quanto ci ha riferito il senatore Spitella, appare evidente che l'indicazione dei 5 mesi è in sostanza determinata dal timore che la Magistratura possa intervenire nel senso di considerare il rapporto a tempo indeterminato e non a tempo determinato. C'è a monte la pregiudiziale posta dal senatore Boggio, alla quale io mi associo; cioè il legislatore non deve avere timore dell'interprete, del giudice; il legislatore forma la legge, ha come guida la Costituzione e nella Costituzione c'è una norma, all'articolo 97, ultimo comma, che stabilisce che ai pubblici impieghi si accede mediante concorso. Quella è la regola, quindi non ci può essere una «usucapione» del posto nel rapporto di pubblico impiego – contro la regola voluta dalla Costituzione – per aver conservato il posto oltre un certo tempo. È vero che lo Statuto dei lavoratori stabilisce una certa presunzione, cioè stabilisce che se il rapporto dura oltre i 6 mesi, nonostante una pattuizione contraria, si deve considerare a tempo determinato, ma è anche vero che questo principio della Costituzione esiste. Nella Costituzione si dice: «salvo le eccezioni previste dalla legge», ma non possiamo partire dal punto di vista che l'eccezione diventi regola. Di conseguenza, lo Statuto dei lavoratori – quanto meno quella norma particolare – non deve essere esteso al pubblico impiego. La normativa del rapporto di lavoro privato non può, per analogia, essere applicata al pubblico impiego; la Costituzione infatti prevede che l'accesso alla Pubblica

amministrazione avvenga mediante concorso. Le uniche eccezioni a tale regola possono discendere soltanto dalla legge e non certo da un'interpretazione di carattere giurisprudenziale. Ma, se proprio dobbiamo preoccuparci e temere per le eventuali interpretazioni dei pretori, voglio far rilevare che, approvando questo articolo, altro non facciamo se non offrire il destro ad un intervento della Magistratura. Lo Statuto dei lavoratori, infatti, non si limita semplicemente a prevedere il termine dei sei mesi, ma aggiunge anche che la temporaneità del rapporto deve trovare giustificazione nel tipo di prestazione lavorativa e non nell'intesa delle parti che fissano il termine di sei mesi proprio per evitare le provvidenze derivanti dal rapporto a tempo indeterminato. Dal momento che l'astensione dal lavoro per servizio di leva o per puerperio supera senz'altro i cinque mesi, indicando tale limite veniamo a dichiarare apertamente che - ammesso sempre che la normativa che regola i rapporti di lavoro privato, eventualità che nego, sia applicabile anche ai rapporti di lavoro pubblico - fissiamo il termine di cinque mesi per eludere la legge.

Lo ripeto, approvando l'articolo 1 non facciamo altro che indicare un termine fittizio e confermare che abbiamo voluto violare una legge di carattere generale che riguarda i rapporti di lavoro privato. Il nostro compito è diverso, dobbiamo partire dal presupposto - come ha detto anche il collega Boggio - che al rapporto di lavoro pubblico non possono applicarsi le norme del rapporto di lavoro privato, nonostante le interpretazioni di alcuni pretori, interpretazioni che la sezione del lavoro della Corte di Cassazione tende a correggere.

Le mie obiezioni al disegno di legge oggi in discussione non si limitano però a questo. Esiste un ulteriore elemento, infatti, che mi lascia perplesso: mi riferisco al concorso riservato. Il relatore, senatore Spitella, ha affermato che con il concorso riservato si evita il pericolo che quanti abbiano già superato il termine dei sei mesi instaurino controversie con l'Amministrazione al fine di ottenere la conferma in ruolo. Ma, a tale riguardo, a meno di affermare esplicitamente che il concorso in questione costituisce una formalità e che tutti i partecipanti lo supereranno, chiudendo così la questione, mi chiedo che cosa avverrà se non tutti risulteranno vincitori di concorso. Da parte mia sono contrario per principio ai concorsi riservati ed ancora di più lo sono in questo caso particolare, perchè mi sembra che la giustificazione fornita dal senatore Spitella non sia soddisfacente. Il concorso riservato infatti non può essere giustificato dal desiderio di evitare le controversie dal momento che queste ultime potrebbero ugualmente insorgere, sollevate da quanti non fossero stati immessi in ruolo dopo detto concorso.

A mio modo di vedere - e torno a quanto dicevo all'inizio del mio intervento - non possiamo superare il principio fondamentale, contenuto nella Costituzione, secondo il quale al rapporto di impiego pubblico si accede di regola - salvo eccezioni che però devono essere stabilite dalla legge - dopo un concorso.

Non credo di dover aggiungere altro per motivare il mio dissenso sull'articolo 1 e sugli articoli riguardanti i concorsi riservati.

ACCILI. Il senatore Boggio ha rilevato come l'assunzione temporanea per cinque mesi contrasti con la prassi, generalmente seguita dalla Pubblica amministrazione, volta a consentire dette assunzioni per soli tre mesi;

riguardo a questo ho qualche perplessità. Voglio far rilevare infatti che se certamente – in caso di lunghe assenze come quelle che di determinano per servizio di leva o puerperio – una supplenza di cinque mesi non copre ininterrottamente il posto resosi vacante, a maggior ragione ciò si verifica se l'incarico temporaneo è di soli tre mesi. Inoltre, poichè la nostra preoccupazione di fondo è quella di evitare il riprodursi all'infinito del fenomeno del precariato, con il sistema dei cinque mesi si evita almeno che i precari siano due invece di uno per lo stesso periodo di assenza del titolare. Se è vero dunque che affidando l'incarico per cinque mesi non si risolve interamente il problema, è altrettanto vero che nominando il supplente per il periodo più breve il problema si aggrava e le forme di precariato surrettizio finiscono col diventare la prassi permanente.

Dissentito poi da quanto sostenuto dal senatore Biglia in ordine al concorso riservato, problema su cui ci siamo soffermati lungamente anche ieri. La soluzione del concorso riservato prende semplicemente atto di una situazione già in essere nelle università, soprattutto in quelle di recente istituzione. Se dovessimo infatti scartare l'ipotesi del concorso riservato per adottare quella del concorso pubblico, ritengo che difficilmente le commissioni esaminatrici potrebbero mancare di tenere in considerazione il titolo acquisito dal supplente e che ancora più difficilmente si metterebbero a dare battaglia contro chi è già impiegato presso l'Amministrazione e che tutto questo finirebbe con lo snaturare il concorso pubblico.

Il nostro compito è quello di risolvere il problema dei 1.016 precari e non di giocarci intorno attraverso una serie più o meno velata o scoperta di ipocrisie. La caratteristica di fondo del provvedimento al nostro esame è rappresentata dalla esigenza di dare una sistemazione, attraverso canali legittimi, a persone che comunque hanno prestato servizio e che attendono ormai da tempo memorabile.

Desidero far rilevare inoltre che le persone interessate dal concorso riservato non entrano in ruolo esclusivamente per aver prestato servizio per più di sei mesi.

CAMPUS. Signor Presidente, dopo aver ascoltato le dichiarazioni fatte dal relatore Spitella e dal senatore Papalia, pur confermando la mia più totale avversione a qualsiasi tipo di concorso riservato, desidero far presente che nel caso in esame abbiamo l'esigenza di porre fine ad uno stato di necessità, stato di necessità che appunto ha ispirato il disegno di legge in questione. È opportuno che questo stato di necessità, o meglio di eccezionalità, venga particolarmente sottolineato, proprio perchè si ponga fine, una volta per tutte, al sistema dei concorsi riservati, che col pretesto di sanare un'ingiustizia ne creano spesso una maggiore.

Vorrei infine associarmi a quanto detto dal collega Mitterdorfer circa l'opportunità di ridurre a sette mesi la durata del periodo per il quale è vietata l'assunzione temporanea dei supplenti precedentemente impiegati per cinque mesi.

NESPOLO. Già ieri abbiamo rilevato la difficoltà e la situazione di necessità nelle quali ci troviamo. Io credo che dobbiamo però essere consapevoli (al di là delle dichiarazioni di rito, pure sincere, certamente, che ognuno di noi ha fatto, della necessità di non fare concorsi riservati e del fatto che questa situazione è prodotta da una legge in particolare, la n. 38 del

1980: allora era Ministro della pubblica istruzione il senatore Valitutti che quindi la ricorderà benissimo.

PRESIDENTE. È stato un incidente.

NESPOLO. Purtroppo quell'incidente ha prodotto dei risultati negativi.

Noi riconfermiamo la nostra convinzione della necessità, a questo punto, di approvare il disegno di legge in esame, persuasi soprattutto (con riguardo all'emendamento del senatore Spitella sostitutivo dell'articolo 1) dell'opportunità del riferimento volto ad impedire la proroga del periodo di supplenza oltre i cinque mesi, con l'impegno dell'Amministrazione a sopperire diversamente per i mesi che eventualmente restassero scoperti. Sappiamo bene di trovarci in una situazione in cui l'organico delle Università è di 52 mila posti ma in cui i posti coperti sono solo 40 mila: ma pensiamo sia indispensabile di fare tutto il possibile perchè con questa legge si chiuda la «partita» dei concorsi riservati.

Noi presenteremo, a questo proposito, un subemendamento all'ultimo comma dell'emendamento all'articolo 1 illustrato dal senatore Spitella nel senso di chiedere che non ci siano soltanto sanzioni civili ma anche penali per i funzionari che eventualmente derogano al limite dei cinque mesi e del rinnovo del contratto prima dei dodici mesi dalla scadenza del precedente.

Ripeto che ci auguriamo che queste leggi non siano soltanto delle «grida» e perchè questo avvenga bisogna anche avere una legislazione che superi i blocchi dei concorsi previsti in modo miope dalla legge finanziaria che, come abbiamo visto, nei fatti è stata ampiamente contraddetta. È a causa di questi blocchi che queste leggi rischiano di diventare soltanto delle «grida» di manzoniana memoria; noi auspichiamo che invece si avvii una situazione di concorsi normali.

PRESIDENTE. Quindi il Gruppo comunista è nel complesso favorevole all'approvazione del provvedimento.

NESPOLO. Esattamente.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

SPITELLA, *relatore alla Commissione*. Signor Presidente, il tema più rilevante che è stato posto è quello indicato dal senatore Boggio e ripreso poi da altri colleghi: quello del rapporto tra il rapporto di pubblico impiego e lo Statuto dei lavoratori.

Sono d'accordo sul fatto che questo problema debba essere affrontato e risolto nella sede più appropriata: è da tempo che si discute di questa materia e ci sono in proposito delle denunce di vari gradi di giurisdizione, perfino della Cassazione, ma la questione è tuttora aperta. Peraltro, si tratta di una questione di grande rilevanza politica e giuridica che non è certamente opportuno affrontare in questa Commissione. Noi possiamo auspicare che in effetti tale questione venga chiarita per via legislativa, però non mi pare possibile che noi la affrontiamo in questa sede così limitata e specifica; oltretutto dovremmo riaprire tutta la questione dei pareri con le altre Commissioni.

Non c'è dubbio che lo Statuto dei lavoratori sia stato approvato con l'intendimento di regolare rapporti di lavoro di diritto privato, però è altrettanto vero che lo Statuto dei lavoratori e la serie di leggi che sono di corollario ad esso, molto spesso non chiariscono in maniera certa che si tratta soltanto di questioni di lavoro di diritto privato lasciando indeterminata la questione che riguarda la disciplina del contratto di impiego pubblico a tempo determinato. Pertanto, tutto l'insieme di tali problemi deve essere affrontato in altra sede. Noi, credo, dobbiamo formulare l'auspicio che lo si faccia il più rapidamente possibile.

Per quanto riguarda la questione dei tre mesi o dei sei mesi, anche in questo caso le cose si complicano in quanto ci sono una serie di leggi da tenere presenti. Certo è che nella legge che riguarda il lavoro a tempo determinato si stabilisce che il contratto si deve considerare a tempo indeterminato quando dopo i sei mesi ci sia una interruzione inferiore a trenta giorni o a quindici giorni, secondo i casi. È un riferimento abbastanza complicato, però mi pare che la cosa chiara sia – del resto questo lo abbiamo verificato anche sulla base di sentenze che sono già passate in giudicato – che il termine di sei mesi è quello che rappresenta il momento di passaggio dal tempo determinato al tempo indeterminato.

Allora, stando così le cose, io vorrei esprimere l'invito alla Commissione ad approvare questo provvedimento. Certo, ci rendiamo conto che ci sono delle difficoltà, però in questa situazione noi non possiamo fare a meno di affrontare tale questione.

Circa il problema sollevato dal collega Mitterdorfer – quello dei dodici mesi – ricordo che ho scritto questo emendamento per riorganizzare la materia e cercando di tener conto il più possibile dell'emendamento del Governo. Siccome in quell'emendamento del Governo presentato ieri c'era l'indicazione dei dodici mesi io l'ho ripetuta; però non avrei nessuna difficoltà a mettere sette mesi, così come suggerito dalla Commissione affari costituzionali, se il Governo non adduce altri motivi che spieghino la scelta dei dodici mesi.

Per quanto riguarda il riferimento alla responsabilità penale, che potrebbe essere inserita come suggerimento dalla collega Nespolo, io non sono un giurista: tuttavia, ho qualche perplessità per il fatto che un reato penale è previsto anche da una normativa più precisa e complessa per la quale bisogna conoscere l'avviso della Commissione giustizia.

NESPOLO. Lo chiede il parere della Commissione affari costituzionali.

SCOPPOLA. Non possiamo introdurre una sanzione penale senza il parere della Commissione giustizia.

SPITELLA, *relatore alla Commissione*. Noi ripetiamo, senatrice Nespolo, la formula della Commissione affari costituzionali che chiede, nel parere espresso, di stabilire la «responsabilità personale dei funzionari che abbiano continuato a consentire l'utilizzazione, abbiano fatto luogo a riassunzioni...», eccetera. Il mio emendamento dice «saranno personalmente responsabili», non specifica né sul piano amministrativo né sul piano penale, così adotta la terminologia suggerita dal parere della prima commissione, che è redatto dal professor Sandulli e che quindi è molto autorevole per la Commissione e per il relatore.

NESPOLO. Noi siamo favorevoli ad introdurre questa specificazione.

MARAVALLE, *sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Molto brevemente, vorrei dichiarare che il Governo si rifà all'ultimo intervento del relatore, con il quale si dichiara d'accordo anche nell'accettazione o meno delle proposte emerse durante il dibattito - mi riferisco in particolare all'argomento sollevato dal senatore Mitterdorfer ed alla proposta fatta dal relatore Spitella - e ringrazia la senatrice Nespolo ed il senatore Ulianich per non insistere nel proporre un emendamento e questo non perchè non sia d'accordo con l'obiettivo proposto ma perchè mi sembra che la formulazione proposta dal relatore sia già sufficientemente precisa.

BIGLIA. Se si lasciano le ultime righe dell'emendamento, si opera una restrizione, perchè vi si dice: «per le conseguenze che potranno derivare», quindi si rimane nel campo patrimoniale.

BOGGIO. Le conseguenze possono essere sia di natura patrimoniale, sia derivanti dal rapporto di lavoro.

BIGLIA. Ma se ci fermiamo al «personalmente responsabili» è giusta la sua interpretazione, ma se poi si aggiunge «responsabili per le conseguenze a carico dell'erario», allora l'interpretazione rimane nel campo patrimoniale.

BOGGIO. Una conseguenza a carico dell'erario può anche comportare una responsabilità di ordine penale.

BIGLIA. Però si rende più difficile l'interpretazione.

SPITELLA, *relatore alla Commissione*. Vorrei far rilevare al sottosegretario Maravalle, che qui noi possiamo anche dire, tenendo conto del parere della 1^a Commissione, «saranno personalmente responsabili per tutte le conseguenze che ne potranno derivare».

MARAVALLE, *sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Io sono d'accordo.

BIGLIA. Così lo accetterei.

ULIANICH. Signor Presidente, vorrei preannunciare la presentazione di un ordine del giorno del seguente contenuto:

«La 7^a Commissione permanente del Senato,

in occasione della discussione del disegno di legge n. 241;

considerato che gli organici del personale non docente delle università prevedono 52.000 posti a fronte dei 40.000 attualmente ricoperti;

chiede al Governo:

tenuto conto della gravità della situazione, di esaminare l'eventualità di indire bandi di concorso ordinario in tempi possibilmente brevi».

(0/241/1/7)

ULIANICH

PRESIDENTE. Senatore Ulianich, non avrei nulla da osservare riguardo a questo ordine del giorno, solo che per quanto riguarda i dati che ho voluto verificare, risulterebbe in base alle informazioni del Governo che i posti vacanti sono in numero inferiore a quello da lei citato, trattandosi di 3.440.

ULIANICH. I sindacati ci dicono che dovrebbero essere circa 12.000.

PRESIDENTE. Invece dai documenti risultano essere 3.440.

Non posso dire che questo: di fronte a questi 3.440 posti, approvando questo provvedimento ne utilizzeremmo 1.162, ove tutti fossero coperti attraverso concorsi riservati. Allora pregherei il senatore Ulianich di variare la formulazione dell'ordine del giorno per quanto riguarda i dati in questione.

ULIANICH. Sono d'accordo, signor Presidente. L'ordine del giorno potrebbe essere così formulato:

«La 7^a Commissione permanente del Senato,
in occasione della discussione del disegno di legge n. 241;
considerato che gli organici del personale non docente delle università
risultano vacanti per alcune migliaia di posti,

chiede al Governo:

tenuto conto della gravità della situazione, di esaminare l'eventualità di indire bandi di concorso ordinario in tempi possibilmente brevi».

SPITELLA, *relatore alla Commissione*. Mi scusi, senatore Ulianich, credo che sarebbe opportuno apportare qualche altra correzione alla formulazione di questo ordine del giorno perchè, se non vado errato, i concorsi sono vietati dalla legge finanziaria e di conseguenza noi non possiamo invitare il Governo a violare la legge. Dovremmo pertanto dire: «invita il Governo ad assumere le iniziative opportune che consentano di indire i concorsi».

ULIANICH. Sono d'accordo sulla correzione che lei propone, senatore Spitella.

PRESIDENTE. Passiamo ora all'esame e alla votazione degli articoli.
Ne do lettura:

Art. 1.

Dalla data di entrata in vigore della presente legge e limitatamente ai casi di assenza dal servizio di dipendenti appartenenti ai ruoli del personale non docente delle università e degli istituti di istruzione universitaria, escluso quello appartenente alla VII e VIII qualifica funzionale, collocati in aspettativa per servizio militare di leva e delle lavoratrici madri in astensione obbligatoria dal servizio, è consentito il conferimento di supplenze temporanee per un periodo non superiore a cinque mesi.

Dette supplenze saranno conferite dai rettori e dai direttori degli istituti di istruzione universitaria secondo criteri e modalità fissate dal consiglio di amministrazione dei singoli atenei.

È abrogato il primo comma dell'articolo 2 della legge 27 febbraio 1980, n. 38.

Il relatore, senatore Spitella, ha presentato un emendamento tendente a sostituire l'intero articolo 1 con il seguente:

Art. 1.

Durante le assenze di dipendenti appartenenti ai ruoli del personale non docente delle università e degli istituti di istruzione universitaria statali per servizio militare di leva o, per le lavoratrici madri, per l'astensione obbligatoria dal servizio, si possono conferire supplenze temporanee per un periodo non superiore a cinque mesi in tutti i casi nei quali non sia possibile assicurare diversamente il regolare funzionamento dei servizi ai quali sono addetti i dipendenti assenti.

Non è consentito conferire supplenze nei casi nei quali i dipendenti assenti, per i motivi specificati nel precedente comma, appartengano alla VII e VIII qualifica.

Le supplenze di cui al primo comma sono conferite dai consigli d'amministrazione previa motivata delibera sulla sussistenza delle circostanze che ne giustificano la necessità e con l'osservanza di norme, precedentemente fissate dallo stesso consiglio, che assicurino la scelta imparziale di personale qualificato in possesso dei requisiti occorrenti per sostituire i dipendenti assenti.

Scaduto il periodo di cinque mesi di supplenza di cui al primo comma il rapporto è improrogabilmente risolto ed è vietata la riassunzione, a qualsiasi titolo, del personale supplente per i dodici mesi successivi. I funzionari o i docenti che comunque diano causa all'assunzione o consentano la permanenza in servizio di supplenti in deroga alla presente legge saranno personalmente responsabili per tutte le conseguenze che ne potranno derivare a carico dell'erario o dei bilanci dei singoli atenei.

Vorrei pregare il senatore Spitella di dirci se accetta di eliminare, nell'emendamento da lui presentato, la frase: «...a carico dell'erario o dei bilanci dei singoli atenei».

SPITELLA, *relatore alla Commissione*. Sì, accetto questa eliminazione.

MARAVALLE, *sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Anche il Governo è favorevole a questa modifica.

PRESIDENTE. Vorrei inoltre pregare il senatore Spitella di aggiungere all'emendamento sostitutivo le seguenti parole: «È abrogato il primo comma dell'articolo 2 della legge n. 38 del 27 febbraio 1980». A tale riguardo desidero fare una dichiarazione di carattere storico-personale. La senatrice Nespolo ha messo in rilievo il fatto che la legge, di cui ho appena chiesto

l'abrogazione del primo comma dell'articolo 2, porta, ahimè, la mia firma; io da parte mia desidero ricordare alla senatrice Nespolo ed agli altri colleghi che tale disegno di legge non fu presentato da me e che, anche se è vero che fu approvato mentre ero Ministro della pubblica istruzione, non venni a difenderlo e sostenerlo in Parlamento in quanto ero impegnato, in quel momento, nella discussione e nell'approvazione della legge n. 28 del 1980.

NESPOLO. Lo definì un incidente di percorso.

PRESIDENTE. Questa vicenda mi fa pensare che abbiamo dei peccati di cui veniamo a conoscenza soltanto a distanza di tempo. Questo infatti appartiene alla serie dei peccati commessi senza saperlo. Sono pertanto felice di essere presidente della Commissione che abroga tale norma.

SPITELLA, *relatore alla Commissione*. Accetto la proposta del Presidente ed accetto anche la proposta di sostituire la frase contenuta nell'emendamento da me presentato: «...per i dodici mesi successivi» con la seguente: «per i sette mesi successivi».

MARAVALLE, *sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Mi rimetto alle decisioni della Commissione.

PRESIDENTE. A mio avviso è preferibile lasciare la dizione attuale, non c'è una ragione formale...

SCOPPOLA. La ragione formale invece a mio parere esiste. Anche la pausa di sette mesi infatti evita di conferire supplenze, nel corso dell'anno, per un periodo superiore ai cinque mesi e non permette che venga ad essere invocata la normativa prevista dallo Statuto dei lavoratori.

MARAVALLE, *sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Potrebbe però verificarsi il caso di un supplente che, concluso l'incarico temporaneo all'inizio dell'anno, viene poi riassunto, dopo la pausa dei sette mesi, sempre per quell'anno. Credo che in questo caso il discorso sia diverso.

SCOPPOLA. Il supplente non può comunque superare nell'arco di un anno i cinque mesi complessivi. Se infatti svolge il servizio nei primi due mesi dell'anno, fino a febbraio cioè, e viene riassunto a settembre, dopo sette mesi, può lavorare ancora per quell'anno soltanto tre mesi, senza superare quindi il limite dei cinque mesi che abbiamo previsto. Se l'interpretazione dello Statuto dei lavoratori fornita dal senatore Spitella è esatta, mi pare che anche il termine di sette mesi sia sufficiente a garantirci dagli inconvenienti prospettati nel corso del dibattito.

NESPOLO. Signor Presidente, la mia parte politica insiste per il mantenimento della dizione dei dodici mesi. Non vorremmo infatti che si consentisse una supplenza sulla stessa vacanza, nel corso del medesimo anno accademico. Vorremmo evitare inoltre di dare, per questo provvedimento già così complicato e di difficile approvazione, segnali di ulteriore permissivismo rispetto a quelli contenuti nello stesso testo.

È per tali motivi che siamo favorevoli alla dizione dei dodici mesi. Qualora la supplenza dovesse partire dall'inizio dell'anno, in base al primo comma dell'articolo sostitutivo, per i primi mesi l'amministrazione provvederà a coprire il posto vacante col personale in organico. Su questo concetto mi sono già soffermata in passato.

Infine, poichè non insistiamo per un subemendamento all'emendamento sostitutivo dell'articolo 1, chiediamo il mantenimento della dizione: «a carico dell'erario e dei bilanci dei singoli atenei».

BIGLIA. Se volete salvare il principio della responsabilità penale potremmo modificare l'emendamento in: «anche a carico dell'erario o dei bilanci dei singoli atenei».

NESPOLO. Potrebbe essere una soluzione.

SPITELLA, *relatore alla Commissione*. Sì, potremmo fare così.

BOGGIO. Non sono d'accordo perchè in questo caso la dizione diverrebbe ampollosa e poco chiara. Il legislatore deve far capire esplicitamente cosa intende e non lasciare adito a dubbi o sottintesi. Mi pare pertanto che quell'«anche» non sia opportuno.

ULIANICH. Ritengo che andrebbe bene dire: «anche a carico dell'erario».

BOGGIO. L'«anche» o è un pleonasma o serve a sottintendere quello che non si vuole affermare esplicitamente. In una legge invece o le cose si dicono chiaramente o non si dicono affatto.

ULIANICH. Senatore Boggio, si può semplicemente dire che è possibile che ci siano conseguenze, diverse da quelle a carico dell'erario o dei bilanci dei singoli atenei, che qui non vengono individuate.

BOGGIO. Il senatore Spitella aveva proposto di sopprimere la frase: «a carico dell'erario o dei bilanci dei singoli atenei». Mi sembra che questa dizione possa essere maggiormente onnicomprensiva.

SPITELLA, *relatore alla Commissione*. Sì, sarebbe preferibile.

PRESIDENTE. Senatore Scoppola, volevo farle notare a proposito del termine dei dodici mesi...

SCOPPOLA. Signor Presidente, io non insisto su questo punto; avevo affrontato l'argomento soltanto per meglio chiarirci le indicazioni fornite dalla Commissione affari costituzionali, che individua in sette mesi la soglia minima per evitare il ricorso allo Statuto dei lavoratori. È questa la logica del parere. Da parte mia, lo ripeto, mi limito ad interpretare le indicazioni della prima Commissione. Se a titolo garantista preferiamo stabilire un periodo di dodici mesi non ho nulla in contrario e mi rimetto al parere del relatore e del Governo.

PRESIDENTE. Sono favorevole a quest'ultima soluzione.

BIGLIA. Accettando il termine di dodici mesi però si corre il rischio di aver bisogno di tre supplenti per lo stesso posto.

MARAVALLE, *sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Spero e mi auguro che ciò non avvenga. Il problema che si è posto il Governo e che credo si pongano anche i commissari è di non creare nuovo precariato e non di evitare le supplenze.

La supplenza nasce, naturalmente, da un fatto contingente, e di conseguenza la preoccupazione è quella di ricoprire questa supplenza ma, contemporaneamente, l'esigenza è anche quella di non creare nuovo precariato.

BIGLIA. Così con dodici mesi si creano due precari.

PRESIDENTE. Vorrei dare una spiegazione al senatore Ulianich e agli altri che hanno proposto la stessa obiezione. Fui io ieri sera a sollevare per primo questa obiezione. Però il testo mi sembra riformulato in modo da non rendere automatico il ricorso al secondo supplente.

Quando nel testo letto dal senatore Spitella si dice che si deve ricorrere al supplente solo nei casi in cui non sia possibile assicurare differentemente il regolare funzionamento dei servizi ai quali sono addetti i dipendenti assenti e poi si aggiunge che le supplenze di cui al primo comma sono conferite dai consigli di amministrazione previa motivata delibera sulla sussistenza delle circostanze che ne giustificano la necessità, si dà all'Amministrazione una latitudine che le permette, caso per caso, di decidere se sia veramente indispensabile ricorrere al supplente oppure no. Essendoci questa latitudine messa in evidenza dalla norma, se dopo i cinque mesi della supplenza fatta da una certa persona intervenisse un periodo nella vita universitaria come quello delle vacanze, per esempio, che non richiede un assorbente lavoro, l'Amministrazione, in forza della legge, avrebbe la possibilità di decidere di non ricorrere al secondo supplente.

Questo è lo scopo della norma emendata: assicurare cioè un'ampiezza di potere di valutazione e di decisione all'Amministrazione.

La prima formulazione, quella di ieri, che abbiamo discusso, l'avevo anche io dichiarata non accettabile perchè mi pareva che ingiungesse all'Amministrazione di ricorrere sempre al supplente. Questa nuova formulazione, viceversa, cambia la posizione dell'amministrazione: anzi, in tutta la norma c'è un invito rivolto all'Amministrazione a fare un limitatissimo uso di questa sua facoltà.

Perciò dovremmo essere un po' tranquilli dopo questa riformulazione dell'articolo 1.

Il punto ieri lo abbiamo discusso ampiamente e ho dovuto riconoscere, alla fine, che non c'erano alternative e che dovevamo prevedere il periodo dei cinque mesi perchè in questo Stato sociale ci è indispensabile farlo. Però io ve l'ho detto molto lealmente all'inizio del nostro dibattito che c'è il rischio che i precari si moltiplichino con una norma che limiti la supplenza ai cinque mesi. Questa riformulazione vuole porre dei freni all'accumulo dei supplenti che potrebbero poi avanzare pretese per la loro stabilizzazione. Ma credo che questi limiti non si possano superare.

D'altra parte, questo articolo – anticipo la mia dichiarazione di voto – che approverò, modifica una norma che se lasciata in vita darebbe assai più larghezza all'area della nomina dei supplenti, perchè eliminerebbe la possibilità di nominare i supplenti nelle more tra i concorsi e già questo sarebbe molto importante.

Dobbiamo ora prendere una decisione sul problema dei sei o dei dodici mesi.

SPITELLA, *relatore alla Commissione*. Io sarei favorevole ai dodici mesi.

MITTERDORFER. Io vorrei rilevare soltanto una cosa: optando per i dodici mesi aumentiamo il numero dei supplenti necessari; d'altra parte, il periodo di dodici mesi ci mette completamente al sicuro per quanto riguarda lo scopo della limitazione.

SPITELLA, *relatore alla Commissione*. I dodici mesi significano questo, che comunque per la sostituzione di una determinata persona, sicuramente un supplente non può essere riassunto. È chiaro che si va comunque al di là della conclusione dell'assenza.

CAMPUS. Ma ciò comporta l'assunzione in un anno di tre persone anzichè due.

ULIANICH. No, perchè per il puerperio sappiamo bene che si può stare assenti per un certo numero di mesi, ma per quanto riguarda il militare, si tratta di dodici mesi.

CAMPUS. Ma se è necessario coprire il periodo di assenza bisognerà impiegare tre persone.

PRESIDENTE. Vorrei ascoltare il parere della maggioranza.

SCOPPOLA. Non abbiamo presentato emendamenti al riguardo.

PRESIDENTE. Vorrei pregare i colleghi favorevoli ai sette mesi di formalizzare la proposta in un subemendamento.

SCOPPOLA. Non riteniamo che sia il caso di presentare un emendamento al riguardo; l'osservazione è stata fatta per chiarire il senso della norma ma personalmente non ritengo che sia il caso di formalizzare, ripeto, un emendamento.

BIGLIA. Vorrei dire che io non presento un emendamento ma mi dichiaro favorevole ai sette mesi anzichè ai dodici e voterò quindi contro l'emendamento del senatore Spitella; voterò inoltre anche contro l'articolo 1.

Oltre all'obiezione sollevata dal Presidente – e cioè che contro il moltiplicarsi delle supplenze c'è, nel testo dell'emendamento che fa riferimento alle obiettive necessità, una certa garanzia – mi sembra che si possa muovere un'altra obiezione e cioè che queste obiettive necessità

esistono anche per il primo periodo. È difficile comprendere come queste difficoltà siano esistite per i primi cinque mesi (ed è stato assunto un supplente) e poi, invece, alla fine del quinto mese, spariscono, senza la necessità di chiamare un altro supplente. La presunzione dovrebbe essere questa: che se si è creata la necessità di un nuovo posto di lavoro nei primi cinque mesi, tale necessità sussisterà anche nell'ulteriore periodo. Quindi, proprio al fine di non moltiplicare i precari, sono favorevole ai sette mesi e non ai dodici perchè almeno in tal modo per cinque mesi ci sarà una persona, per gli altri cinque un'altra e per due mesi, mancanti per completare l'arco di un anno, l'università cercherà di sopperire con altri mezzi, ma comunque non si tratterà di tre persone e questo è già un vantaggio.

Sono pertanto favorevole ai sette mesi, ripeto, e quindi voterò contro l'emendamento in questione anche se ne apprezzo altri aspetti.

BOGGIO. Intervengo per una breve dichiarazione di voto per dire che la replica del relatore è, per quanto mi riguarda, molto precisa. Grazie ad essa posso raccogliere l'invito del collega Spitella e del Sottosegretario ad esprimere voto favorevole. Mi riservo, in altra sede, di assumere un'iniziativa parlamentare atta a porre rimedio alla giurisprudenza che, in modo preoccupante, si va formando in ordine all'applicabilità dello Statuto dei lavoratori agli impiegati sottoposti al rapporto di pubblico impiego. Io, come ho dichiarato nel corso della discussione generale, interpreto lo Statuto dei lavoratori come non applicabile al pubblico impiego.

BIGLIA. Mi dispiace far perdere ancora un po' di tempo ai colleghi, ma siccome vedo che la mia precedente osservazione è caduta nel vuoto, per scrupolo di coscienza desidero rinnovarla in sede di dichiarazione di voto perchè ne rimanga traccia. Temo che questo articolo possa essere impugnato per incostituzionalità da quegli stessi pretori che ritengono applicabile lo Statuto dei lavoratori o comunque uguali condizioni di lavoro sia nel rapporto pubblico che in quello privato. Io sono contrario a questa interpretazione dei pretori: ma se essa ha un senso - perchè ha un senso - io, come dicevo prima, ravviso che il periodo di cinque mesi non è motivato da alcuna obiettiva necessità di lavoro. Ci si dimentica che il rapporto a tempo determinato deve essere giustificato non soltanto dalla limitatezza nel tempo, ma anche da una obiettiva necessità di lavoro limitato; il rapporto dei trimestrali è giustificato da una legge per l'avviamento dei giovani al lavoro, e quindi, sotto quell'aspetto, si è ritenuto di poter limitare a tre mesi perchè vi è il carattere dell'apprendistato, fermo restando che si tratta sempre di rapporto di lavoro pubblico e quindi il problema della parificazione con il lavoro privato non si doveva porre. Ma se ci si pone quel problema - e lo si pone perchè si indica il periodo di cinque mesi - proprio nell'indicare i cinque mesi si offre un'arma per dimostrare che questa norma di legge ha voluto eludere l'applicazione di condizioni uguali. Quei pretori che ritengono estensibili le norme sul rapporto di lavoro privato anche al rapporto di lavoro pubblico - compresa quella sul lavoro a tempo determinato - si rifanno ad un principio della Costituzione che è quello della parità e quindi se quei pretori ritengono che debbano sussistere condizioni pari allora si evidenzia che le condizioni pari non sussistono proprio per il fatto dei cinque mesi. Infatti noi ci troviamo a risolvere un problema che in

realità è quello di mantenere il posto a chi ce l'ha; però in teoria si dichiara che si vuol risolvere un problema di puerperio o di servizio militare e si tratta di evenienze che non hanno nulla a che vedere con i cinque mesi, o sono di dodici o comunque hanno una misura temporale che non giustifica i cinque mesi. Se la vostra preoccupazione è quella di non cadere nel rapporto di lavoro privato, stabilendo un periodo di sei mesi, occorre specificare perchè si prevede un arco di tempo di cinque mesi. Stabilire un periodo di cinque mesi senza dare alcuna giustificazione mi sembra del tutto inutile ai fini che vi proponete.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti l'emendamento del senatore Spitella sostitutivo dell'intero articolo 1, che con le modifiche suggerite risulta così formulato:

Art. 1.

Nel periodo di assenza di dipendenti appartenenti ai ruoli del personale non docente delle università e degli istituti di istruzione universitaria statali per servizio militare di leva o, per le lavoratrici madri, per l'astensione obbligatoria dal servizio, si possono conferire supplenze temporanee per un periodo non superiore a cinque mesi in tutti i casi nei quali non sia possibile assicurare diversamente il regolare funzionamento dei servizi ai quali sono addetti i dipendenti assenti.

Non è consentito conferire supplenze nei casi nei quali i dipendenti assenti, per i motivi specificati nel precedente comma, appartengano alla VII e VIII qualifica.

Le supplenze di cui al primo comma sono conferite dai consigli di amministrazione dei singoli atenei previa motivata delibera sulla sussistenza delle circostanze che ne giustificano la necessità e con l'osservanza di norme, precedentemente fissate dallo stesso consiglio, che assicurino la scelta imparziale di personale qualificato in possesso dei requisiti occorrenti per sostituire i dipendenti assenti.

Scaduto il periodo di cinque mesi di supplenza di cui al primo comma il rapporto è improrogabilmente risolto ed è vietata la riassunzione, a qualsiasi titolo, del personale supplente per i dodici mesi successivi. I funzionari o i docenti che comunque diano causa all'assunzione o consentano la permanenza in servizio di supplenti in deroga alla presente legge saranno personalmente responsabili per tutte le conseguenze che ne potranno derivare a carico dell'erario o dei bilanci dei singoli atenei.

È abrogato il primo comma dell'articolo 2 della legge 27 febbraio 1980, n. 38.

È approvato.

Passiamo all'articolo 2. Ne do lettura:

Art. 2.

Il personale non docente cui sia stata conferita una supplenza ai sensi dell'articolo 2, comma primo, della legge 27 febbraio 1980, n. 38, e che abbia

prestato servizio continuativo non inferiore a mesi sei nel periodo dal 1° novembre 1980 al 31 ottobre 1982 presso le università e gli istituti di istruzione universitaria, è ammesso a partecipare a concorsi nazionali riservati per l'immissione nelle qualifiche funzionali iniziali per le quali sia in possesso dei prescritti requisiti e per le quali è stata conferita la supplenza ovvero che siano corrispondenti alla carriera in ordine alla quale è stata conferita la supplenza.

La corrispondenza è determinata con i criteri stabiliti dall'articolo 82 della legge 11 luglio 1980, n. 312.

SPITELLA, *relatore alla Commissione*. Per garantire l'ammissione al concorso di tutto il personale attualmente in servizio, venendo incontro alle osservazioni avanzate, il Governo ha proposto una nuova formulazione del primo comma che sia chiarificatrice al riguardo. Si stabilisce che il personale delle università deve aver maturato sei mesi di servizio al 31 marzo 1983; in tal modo siamo sicuri che rientra nella fattispecie tutto il personale in servizio poichè, sulla base della dichiarazione del Governo, dopo il 30 settembre 1982 nessuno è stato assunto. Per quanto riguarda le nuove università dove sono state fatte assunzioni anche successivamente, si stabilisce che devono essere maturati sei mesi di servizio entro la data di indizione dei concorsi.

Il primo comma risulta così formulato:

«Il personale non docente cui sia stata conferita una supplenza ai sensi dell'articolo 2, comma primo, della legge 27 febbraio 1980, n. 38, e che abbia prestato servizio continuativo non inferiore a mesi sei nel periodo dal 1° novembre 1980 al 31 marzo 1983 presso le università e gli istituti di istruzione universitaria, ovvero abbia prestato servizio continuativo non inferiore a sei mesi alla data di comunicazione del bando di concorso previsto dal successivo articolo 3 presso università di nuova istituzione, ivi compresa l'università di Ancona, è ammesso a partecipare a concorsi nazionali riservati per l'immissione nelle qualifiche funzionali iniziali, per le quali sia in possesso dei prescritti requisiti e per le quali sia stata conferita la supplenza, ovvero che siano corrispondenti alla carriera in ordine alla quale è stata conferita la supplenza».

ULIANICH. Vorrei chiedere al relatore se non gli sembri che la data del bando di concorso di cui all'articolo 3 implichi un allargamento dei termini non giustificato. Potremmo ancora oggi inserire personale supplente nelle nuove università, sapendo che passeranno sicuramente sedici mesi.

SPITELLA, *relatore alla Commissione*. Si potrebbe specificare che il personale deve essere attualmente in servizio.

PRESIDENTE. È questo un problema di cui abbiamo già parlato. Avevo proposto di specificare che il personale doveva essere in servizio alla data del 31 marzo 1983. Mi è stato fatto notare che nelle nuove università ci sono state alcune assunzioni posteriori a questa data. L'Amministrazione deve cautelarsi con una norma più restrittiva, visto il pericolo rilevato dal senatore Ulianich?

MARAVALLE, *sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Condivido appieno la preoccupazione esternata dal senatore Ulianich. La norma che si vorrebbe aggiungere è una forma di cautela dell'Amministrazione per evitare nuove assunzioni nelle more del concorso e un allargamento a macchia d'olio degli aventi diritto alla partecipazione ai concorsi medesimi.

SPITELLA, *relatore alla Commissione*. A mio avviso la norma non è necessaria perchè se non entra in vigore una legge di deroga alla legge finanziaria non si possono fare nuove assunzioni, a meno che il Consiglio dei ministri non deliberi, nelle forme previste dalla legge finanziaria stessa, in via amministrativa.

È necessario, comunque, inserire il secondo comma, nel testo presentato dal Governo, che afferma: «La corrispondenza è determinata con i criteri stabiliti dall'articolo 82 della legge 11 luglio 1980, n. 312». Inoltre è opportuno approvare anche l'emendamento del Governo tendente ad aggiungere il seguente comma: «Il personale, in possesso dei requisiti richiesti, e che abbia presentato domanda di partecipazione ai concorsi nazionali riservati di cui al precedente primo comma, è mantenuto in servizio fino all'espletamento degli stessi».

MARAVALLE, *sottosegretario di Stato alla pubblica istruzione*. I funzionari mi hanno riferito che il timore espresso dal senatore Ulianich e anche da me è infondato perchè si rientra nella normativa della legge finanziaria, quindi non c'è possibilità di nuove assunzioni. Ci potrebbe essere l'istituto della deroga, come già avvenuto all'atto di istituzione di nuove università, però la deroga deve sempre essere approvata dal Consiglio dei ministri.

PRESIDENTE. Però, si diceva che forse era più prudente dire: «che siano in servizio alla data d'entrata in vigore della legge».

ULIANICH. Vorrei fare una domanda: coloro i quali non dovessero superare il concorso che trattamento avranno?

SCOPPOLA. Di fronte a domande del genere non bisognerebbe fare concorsi riservati.

ULIANICH. Non è vero. Il concorso riservato può avere dei bocciati. Se vogliamo perpetuare la burletta facciamolo, ma non mi sembra giusto.

SCOPPOLA. Se qualcuno non sarà promosso, tornerà a casa! Questa mi pare l'unica risposta alla domanda.

BIGLIA. Perchè si fa un concorso riservato, allora?

PRESIDENTE. Vorrei intervenire per dire che questa è la sorte di tutti i concorsi riservati. Recentemente, senatore Ulianich, sono stati espletati concorsi riservati speciali per quegli insegnanti incaricati che dovevano conseguire l'abilitazione per poter essere inseriti nei ruoli: possedevano i requisiti della permanenza in servizio per un determinato periodo, però mancava loro l'abilitazione per il conseguimento della quale la legge n. 270

ha predisposto uno speciale procedimento. Per conseguire quel titolo si sono presentati migliaia di insegnanti. Ora, secondo le mie informazioni, sono stati bocciati circa un migliaio di candidati. È vero che sono in atto molti ricorsi, però è anche vero che anche la partecipazione ad un «concorso speciale» può avere un esito negativo: se si fa un concorso, sia pur riservato, bisogna prevedere che vi sarà un certo altissimo numero di promossi e un numero anche minimo di bocciati; ma non possiamo nella legge, se accettiamo il principio del concorso, inserire una disposizione che dica che quelli che sono bocciati restano in servizio.

ULIANICH. Io ero di tutt'altro avviso, mi chiedevo se sarebbero rimasti in servizio.

PRESIDENTE. Mi sorge un dubbio. Se concediamo la proroga senza limiti a coloro che siano stati assunti supplenti dalle nuove università posteriormente al 31 marzo 1983, avvertendo però che devono possedere il requisito del servizio in qualità di supplenti per sei mesi continuativi alla data di pubblicazione del bando di concorso riservato, possiamo esserci messi in contraddizione dicendo poi che devono essere in servizio alla data di entrata in vigore della legge?

Vorrei conoscere in proposito il parere del relatore.

SPITELLA, *relatore alla Commissione*. La norma può servire per impedire che si verifichi questo fatto: fino al momento dell'entrata in vigore della legge nuove assunzioni non sono possibili se non attraverso la procedura prevista dalla legge finanziaria che prevede una deroga del Governo a favore delle università di nuova istituzione, come quelle di Brescia e Verona per porle in grado di funzionare. Però oggi non vi sono questi motivi. Quando entrerà in vigore la legge in discussione sarà possibile l'assunzione di nuovo personale e solo allora potrebbe verificarsi il caso che qualche università di nuova istituzione assuma subito e tenti di far maturare i 6 mesi prima di bandire il concorso. Però non potrà farlo perchè è scritto che la supplenza non può durare più di cinque mesi. Quindi, secondo me, anche nell'ipotesi di ritardo del bando di concorso, non possono crearsi le condizioni adatte in quanto dopo cinque mesi devono sopraggiungere i licenziamenti.

Per questi motivi possiamo anche non mettere la clausola che siano in servizio al momento dell'entrata in vigore della legge.

MARAVALLE, *sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Concorro col parere del relatore.

PRESIDENTE. Senatore Ulianich, insiste nella sua proposta?

ULIANICH. Secondo me sarebbe meglio cautelarsi.

PRESIDENTE. Anch'io sarei dell'opinione di abbondare, cioè di aggiungere questo inciso secondo il quale tali soggetti devono essere in servizio dalla data di entrata in vigore della legge: si tratta di una misura cautelativa.

SPITELLA, *relatore alla Commissione*. Per quanto mi riguarda, sono d'accordo.

BIGLIA. Ma quando si dice: «università di nuova istituzione», è sufficientemente chiara la categoria cui ci si riferisce?

MARAVALLE, *sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Sì, è stabilita dalla legge 14 agosto 1982, n. 590.

SPITELLA, *relatore alla Commissione*. Bisognerebbe però dire: «università di nuova istituzione di cui alla legge 14 agosto 1982, n. 590».

PRESIDENTE. Ho paura che tale riferimento sia limitativo, senatore Spitella, perchè con la legge n. 590 sono state istituite le ultime nuove università che – se non ricordo male – sono state istituite con un diverso strumento legislativo rispetto alle altre.

ACCILI. Le libere università!

PAPALIA. La dizione esatta, secondo me, dovrebbe essere: «le nuove università istituite nell'ultimo decennio».

PRESIDENTE. Infatti, per la seconda università di Roma e per l'università di Viterbo vi sono altri strumenti legislativi. Quindi, se si facesse riferimento alle università di cui alla legge n. 590, si restringerebbe il campo d'azione del provvedimento. Semmai, si potrebbe dire: «le nuove università istituite nell'ultimo decennio», come suggerisce il senatore Papalia, cosicché si comprenderebbero tutte.

BIGLIA. Siccome vedo che si specifica il caso dell'università di Ancona, e dato che la categoria generale è stabilita per legge, non dovrebbe esserci bisogno di ulteriori specificazioni.

MARAVALLE, *sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Vorrei un chiarimento: gradirei che il relatore rileggesse il testo dell'emendamento così come sub-emendato, anche con la specificazione della data, perchè non riesco a capire dove vada inserita la espressione «in servizio»; infatti, se si riferisce all'università di Ancona e alle nuove istituzioni è un conto, però inserita nel contesto potrebbe sembrare valida addirittura anche per le università di vecchia istituzione.

BIGLIA. È nel secondo comma il dilemma!

PRESIDENTE. Mi rivolgo alla sua cortesia, senatore Spitella, invitandola a rileggere il nuovo testo dell'articolo emendato.

SPITELLA, *relatore alla Commissione*. Il nuovo testo è il seguente: «Il personale non docente cui sia stata conferita una supplenza ai sensi dell'articolo 2, comma primo, della legge 27 febbraio 1980, n. 38, e che abbia

prestato servizio continuativo non inferiore a mesi sei nel periodo dal primo novembre 1980 al 31 marzo 1983 presso le università e gli istituti di istruzione universitaria, ovvero che abbia prestato servizio continuativo non inferiore a mesi sei alla data di pubblicazione del bando di concorso previsto dal successivo articolo 3 e che sia in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge presso università istituite nell'ultimo decennio o nella università di Ancona è ammesso a partecipare a concorsi nazionali riservati per l'immissione nelle qualifiche funzionali iniziali per le quali sia in possesso dei prescritti requisiti e per le quali sia stata conferita la supplenza ovvero che siano corrispondenti alla carriera in ordine alla quale è stata conferita la supplenza».

MARAVALLE, *sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Se in tal modo non si genera alcun equivoco tra la prima e la seconda parte dell'articolo, il Governo è favorevole.

SCOPPOLA. Vorrei parlare per dichiarazione di voto a titolo del tutto personale, con il dispiacere di discostarmi dal voto del Gruppo di cui faccio parte; dichiaro infatti che mi asterrò sugli articoli 2 e seguenti. Devo spiegare questo atteggiamento. Nella seduta di ieri, da parte di alcuni esponenti dell'opposizione, è stata sollevata una questione di principio di grande delicatezza contro i concorsi riservati e, in particolare, contro quello cui si riferiscono appunto gli articoli 2 e seguenti. Dall'intervento del senatore Papalia di oggi, fatto sulla base di informazioni di carattere sindacale, è emerso viceversa un diverso atteggiamento. Me ne rallegro per il Governo e per la maggioranza di cui faccio parte, ma devo dire in coscienza che questi chiarimenti hanno gettato una luce nuova sul disegno di legge. Esso è caratterizzato in realtà proprio dagli articoli 2 e seguenti; tende cioè ad ammettere ad un concorso riservato chi abbia svolto una supplenza come non docente nelle università italiane. Ora, a me sembra che questo sia in netto contrasto con l'ordine del giorno, del quale si è già parlato e che credo la Commissione si accinga a votare e nei confronti del quale io voterò a favore, che invita il Governo a cercare tutti gli spazi possibili per bandire concorsi ordinari. Non mi sembra coerente da una parte sollecitare concorsi ordinari per più di tremila posti e, dall'altra, per legge, in deroga a quanto stabilito dalla legge finanziaria, bloccare più di mille di questi posti con un concorso speciale, creando una situazione in cui viene privilegiato, come al solito, chi già ha avuto qualcosa, mentre viene danneggiato invece chi è ancora nella situazione di aspettare una prima occupazione.

Mi sembra che il contrasto tra gli articoli 2 e seguenti e l'invito fatto al Governo - al quale io mi associo - di studiare tutti gli spazi possibili per un concorso ordinario sia evidente ed è proprio per questo contrasto e questa contraddizione che, personalmente, non mi sento di approvare, ancora una volta, questa prassi deteriore dei concorsi riservati. Di conseguenza, mi asterrò dal voto finale sul disegno di legge.

PANIGAZZI. Vorrei avere solo un chiarimento: mi risulta che presso l'università di Ancona il limite del 30 marzo 1983 escluderebbe alcuni interessati che completerebbero i sei mesi di attività entro il 31 aprile 1983. Vorrei chiedere, quindi, se con il nuovo testo proposto dal senatore Spitella queste unità sono prese in considerazione.

FERRARA SALUTE. Mi associo alle preoccupazioni del senatore Scoppola e mi associo anche alle conclusioni, cioè all'astensione dalla votazione sugli articoli 2 e seguenti.

ULIANICH. Signor Presidente, ieri ho impostato un certo tipo di discorso ed ho espresso una serie di perplessità. Le informazioni che ho assunto questa mattina hanno in parte dileguato queste perplessità, ma nella sostanza esse permangono. Per questo motivo, mi asterrò nelle votazioni successive, pur avendo approvato l'articolo 1.

PRESIDENTE. Anch'io vorrei fare una dichiarazione di voto, non per tentare di persuadere i senatori Scoppola e Ferrara Salute, ma per spiegare il motivo per cui voto a favore, ad onta delle mie dichiarazioni di ieri.

Ho approfondito l'esame della materia e mi sono reso conto del fatto che una selezione si può meglio operare espletando il concorso riservato; infatti se non lo indicissimo, questo personale resterebbe comunque nella università.

Il concorso riservato presenta senz'altro dei limiti; ma il fatto stesso che sono previste alcune prove scritte mi tranquillizza. Se non approvassimo questo provvedimento, lasceremmo inalterata una situazione che è invece suscettibile di miglioramenti.

CAMPUS. Vorrei anch'io dichiarare il mio voto favorevole. Mi sono persuaso che esistono condizioni di eccezionalità e di necessità: questa convinzione mi spinge ad essere d'accordo per l'approvazione di questo disegno di legge.

ACCILI. Anch'io non posso che essere favorevole a questo disegno di legge.

Debbo però far presente un problema. All'articolo 9 della legge n. 590 del 1982 si dice che il 28 febbraio 1982 è la data entro la quale i concorsi debbono essere espletati e i bandi di concorso pubblicati, per essere dichiarati validi; in caso di inadempimento, è previsto l'annullamento del concorso stesso. Nelle libere università i rettorati hanno bandito, con l'assenso del Governo, dei concorsi prima dell'introduzione di questa norma-capestro. A norma di legge questi concorsi, alcuni dei quali sono stati già espletati e altri in via di espletamento, dovrebbero essere annullati. Occorrerebbe con un emendamento riferirci a questa situazione, oppure mettere all'ordine del giorno la discussione di questo problema.

PRESIDENTE. Sarebbe opportuno che lei presentasse un apposito disegno di legge sulla materia perchè si tratta di questioni contigue a quelle oggi in discussione, ma che non possiamo prendere in considerazione ora.

NESPOLO. Ribadiamo, per quanto riguarda l'articolo 2, che si tratta di una situazione anomala, fonte di preoccupazioni.

Riteniamo che non si possa risolvere il problema delle università lasciando la situazione inalterata, una situazione, come giustamente ha sottolineato il Presidente, di malessere e di precarietà del personale. Occorre

naturalmente risolvere il problema delle supplenze temporanee, diventate poi definitive. Questo disegno di legge è uno strumento necessario perchè non possono ricadere sui singoli responsabilità e scelte corporative fatte dal Governo in questi anni, ma è senz'altro inadeguato. Non ci troveremmo in questa situazione se per le nuove università non si fosse seguita la strada della legge n. 590 che ha statizzato le libere università, legge che non è stata nè segno nè frutto di una linea di programma del Governo.

ACCILI. Avete votato anche voi quel disegno di legge.

NESPOLO. Abbiamo votato contro l'attuale legge n. 590 alla Camera e ci siamo astenuti al Senato. Proprio in quella occasione avevamo presentato un ordine del giorno, accolto dal Governo, che impegnava il Governo stesso a presentare un piano quadriennale entro il novembre 1982. I problemi del personale docente e non docente dell'università possono essere risolti solo con una programmazione seria. Il piano quadriennale di nostra iniziativa prevedeva ad esempio precise priorità; se fosse stata attuata una programmazione non ci troveremmo nella situazione attuale.

Approviamo questo disegno di legge, ma diciamo anche che questa è l'ultima volta perchè abbiamo nostre proposte oltre quelle del Governo e perchè sulla strada della programmazione e dello sviluppo delle università è necessario procedere in modo serio come invece non è avvenuto nè con la legge n. 520, nè con le leggi precedenti.

BIGLIA. Per risparmiare tempo limiterò la mia dichiarazione di voto richiamando solo le cose dette dal senatore Scoppola alle quali mi associo con l'aggiunta che, non avendo problemi di maggioranza, voterò contro.

Colgo l'occasione per domandare che fine ha fatto quel chiarimento sulle università di nuova istituzione.

PRESIDENTE. Abbiamo inserito al riguardo il richiamo all'ultimo decennio.

Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti l'emendamento del senatore Spitella tendente a sostituire il primo comma dell'articolo 2, che nel testo definitivo recita:

«Il personale non docente cui sia stata conferita una supplenza ai sensi dell'articolo 2, primo comma, della legge 27 febbraio 1980, n. 38, e che abbia prestato servizio continuativo non inferiore a mesi sei nel periodo dal 1° novembre 1980 al 31 marzo 1983 presso le università e gli istituti di istruzione universitaria, ovvero che abbia prestato servizio continuativo non inferiore a mesi sei alla data di pubblicazione del bando di concorso previsto dal successivo articolo 3 e che sia in servizio, alla data di entrata in vigore della presente legge, presso università istituite nell'ultimo decennio, ivi compresa l'università di Ancona, è ammesso a partecipare a concorsi nazionali riservati per l'immissione nelle qualifiche funzionali iniziali per le quali sia in possesso dei prescritti requisiti e per le quali sia stata conferita la supplenza ovvero che siano corrispondenti alla carriera in ordine alla quale è stata conferita la supplenza».

È approvato.

Metto ai voti il secondo comma cui non sono stati presentati emendamenti.

È approvato.

Sempre all'articolo 2 è stato presentato dal Governo un emendamento tendente ad aggiungere un terzo comma del seguente tenore:

«Il personale, in possesso dei requisiti richiesti e che abbia presentato domanda di partecipazione ai concorsi nazionali riservati di cui al precedente primo comma, è mantenuto in servizio fino all'espletamento degli stessi».

SPITELLA, *relatore alla Commissione*. Se si facesse altrimenti, la conseguenza sarebbe che al momento dell'entrata in vigore della legge, o comunque al momento della scadenza del periodo consentito dalla deroga del Consiglio dei ministri, queste persone dovrebbero essere licenziate fino al momento del concorso.

PRESIDENTE. Siamo in una situazione anomala creata per il fatto che i licenziamenti ordinati dalla legge non sono avvenuti. Quindi mi sembra ironico questo comma aggiuntivo che afferma di mantenere in servizio gente che dovrebbe essere licenziata quando, fino a questo momento, non vi sono stati licenziamenti.

MARAVALLE, *sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Non è questo lo spirito della proposta. Nell'emendamento presentato dal Governo non si fa riferimento a requisiti nuovi, ma ci si riferisce chiaramente al personale già in possesso dei requisiti richiesti e che abbia presentato domanda di partecipazione al concorso riservato e che attualmente sia in servizio, per mantenerlo in servizio fino all'espletamento del concorso. Questa soluzione è stata adottata anche per precedenti leggi approvate dal Parlamento e tende a salvaguardare non solamente il personale in servizio, anzi in questo caso non tanto il personale in servizio, quanto quel minimo di condizioni necessarie per garantire il funzionamento delle università.

Faccio anche presente che i concorsi devono essere banditi, in base all'articolo 3, entro tre mesi dall'approvazione della legge.

CAMPUS. Qual è questo personale attualmente in servizio e che è in possesso dei requisiti richiesti?

MARAVALLE, *sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. È abbastanza articolato: una parte è rimasta in servizio per esempio con un decreto del rettore.

CAMPUS. Praticamente stiamo parlando di gente che doveva essere licenziata e non lo è stato?

PRESIDENTE. Cioè, si tratterebbe di personale illegittimamente in servizio!

SPITELLA, *relatore alla Commissione*. Potremmo dire: «Il personale in possesso dei requisiti richiesti per la partecipazione ai concorsi nazionali riservati» togliendo l'espressione «presentato domanda» perchè comunque c'è un lasso di tempo tra il momento in cui entra in vigore la legge e il momento in cui viene bandito il concorso durante il quale non possono presentare la domanda.

MARAVALLE, *sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Ragioniamo per assurdo: se una persona che abbia titolo per partecipazione al concorso e che oggi si trova in servizio se ne vuole andare, non metto in dubbio che possa farlo, viene mantenuto in servizio fino all'espletamento del concorso.

SPITELLA, *relatore alla Commissione*. Si potrebbe dire: «Il personale in possesso dei requisiti richiesti per la partecipazione ai concorsi nazionali riservati di cui al precedente primo comma è mantenuto in servizio a domanda fino all'espletamento degli stessi».

BIGLIA. Sì, ma rimane ugualmente il problema!

SPITELLA, *relatore alla Commissione*. No, perchè tale personale dovrebbe fare una domanda per essere mantenuto in servizio.

ULIANICH. Però ci sarebbe una disparità di trattamento fra coloro che sono attualmente in servizio e coloro i quali hanno usufruito di una supplenza e non sono più in servizio: perchè sancire tale differenziazione?

PRESIDENTE. Occorre forse un chiarimento. La soluzione secondo me più logica, ma purtroppo impraticabile, nel senso che ci sono dei limiti, sarebbe quella che è stata adottata anche nella legge n. 270, in caso di inserimento nei ruoli di personale rimasto in servizio, in cui si è detto che questo diritto a partecipare al concorso riservato è concesso a tutti coloro che abbiano prestato servizio di supplenza per sei mesi continuativi, ma che siano presentemente in servizio; infatti, il principio generale al quale il legislatore si è attenuto approvando la legge n. 270, che io ripudio e condanno severamente (devo comunque dare atto al legislatore di essere stato fedele a questo principio), era quello di consentire l'inserimento nei ruoli, attraverso varie procedure più o meno indulgenti, di coloro che però erano in servizio.

ULIANICH. Non sempre! La potrei contraddire con facilità.

PRESIDENTE. Questo principio non vale solamente nel caso dei supplenti, i quali però sono stati messi in graduatoria; in generale, l'inserimento immediato nei ruoli è stato concesso unicamente a beneficio di quelli che erano in servizio. Tale soluzione sarebbe anche in questo caso logica, se si dicesse appunto che si tratta di un diritto che si concede a coloro che hanno compiuto i sei mesi, ma che siano in servizio; se non che, il Governo ha già detto che questa più logica soluzione, che personalmente sottoscriverei, non è praticabile, cioè non è possibile far sì che i supplenti ammissibili al concorso riservato debbano essere in servizio, perchè

altrimenti si rischierebbe di andare a «disseppellire i morti», cioè tanta gente che ormai si è sistemata in altre carriere e che, vedendo questa legge, si rende conto di poter fare il concorso in quanto ha compiuto i sei mesi nel periodo dal 1° novembre 1980 al 31 marzo 1983 e quindi ha un titolo per parteciparvi; magari potrebbe succedere che qualcuno che stata svolgendo anche un buon lavoro lo lasci per tornare a fare il dipendente non docente dell'università. Queste norme, che ripescano titolari di diritti che non sono più operativi, danno luogo sempre a questi inconvenienti, riesumando i «morti» dell'ordinamento generale della Pubblica amministrazione.

Per questo motivo ho posto questa domanda al Governo, ma mi sembra che il Governo non possa accogliere tale soluzione.

MARAVALLE, *sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Non è possibile, perchè si privilegierebbe esclusivamente una sottocategoria della categoria!

CAMPUS. Se mi è permesso fare un'osservazione, vorrei dire che mi sembra che anche con l'emendamento proposto dal Governo si favorirebbe la sottocategoria della categoria!

GRECO. Il discorso è questo: gran parte di questi soggetti ha il titolo per partecipare al concorso riservato. Voler mantenere il diritto alla supplenza a coloro i quali, prima dell'espletamento del concorso, siano presentemente in servizio mi sembra una disparità di trattamento nei confronti di altri che non sono stati in servizio per ragioni che sappiamo, magari per non aver avuto «agganci» o per altri motivi. Quindi, personalmente, sono dell'opinione che sia necessario conservare questo diritto alla supplenza anche a coloro che non sono in servizio, perchè non sarebbe giusto trattare in maniera differente due soggetti entrambi titolati a partecipare al concorso riservato.

SPITELLA, *relatore alla Commissione*. Occorre chiarire quale è l'intendimento che vogliamo perseguire, perchè vi sono in teoria (non so se anche in pratica) due categorie di personale, delle quali una è attualmente in servizio perchè è stata autorizzata a permanervi dalla deroga disposta dal Consiglio dei ministri che però fu una deroga parziale, in quanto – se ricordo bene – la deliberazione del Consiglio dei Ministri ha acconsentito al mantenimento in servizio di quel personale che al 1° luglio aveva compiuto i sei mesi nell'anno 1983. Ritengo, quindi, che, se si volessero ammettere ai concorsi solo questi soggetti, non vi sarebbe alcuna difficoltà ad inserire il riferimento che suggerisce il Presidente, cioè che siano in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge. Se invece si volessero ripescare anche persone che di quella proroga deliberata dal Consiglio dei Ministri non hanno usufruito, ma che comunque hanno raggiunto i sei mesi dal 1980 in poi, il riferimento alla presenza in servizio non deve essere inserito. Si tratta quindi – ripeto – di scegliere il principio cui ci si vuole ispirare.

PRESIDENTE. È l'emendamento presentato dal Governo che ha posto la questione, perchè se il Governo si fosse astenuto dal formulare questo comma e avesse tacitamente accettato la situazione esistente, che è poi quella creata dalla deroga, non sarebbe sorto il problema. In qualità di

Presidente, ho invitato il Governo a ritirare questo emendamento, perchè altrimenti si corre il rischio di approvare una legge manifestamente ingiusta e contraddittoria.

BIGLIA. È una sanatoria!

MARAVALLE, sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione. Voglio dire subito a nome del Governo che non ritirerò l'emendamento e mi rimetterò alle decisioni della Commissione; chiedo anzi che l'emendamento venga votato così come è stato presentato dal Governo. Vorrei, a giustificazione di questo mio atteggiamento, esemplificare in maniera molto breve e succinta quanto attiene al personale non docente, nella fattispecie di questa legge, esistente oggi.

Parte del personale non docente delle università è stato licenziato in ottemperanza a quanto disposto dalla legge finanziaria. Il problema più importante per il Governo è quello del corretto funzionamento delle università; se il Governo non avesse presentato questo emendamento il personale non docente ancora in servizio a vario titolo presso l'università oggi sarebbe licenziato in attesa dell'espletamento dei concorsi ai quali ha diritto di partecipare. Ma, qualora questo personale fosse licenziato, alcune università si troverebbero nella impossibilità di funzionare dal punto di vista amministrativo. Per tali motivi il Governo ha formulato la richiesta contenuta nell'emendamento di cui chiede la votazione, rimettendosi alle decisioni della Commissione.

SPITELLA, relatore alla Commissione. Riformulerei l'emendamento presentato dal Governo in questo senso: «Il personale in possesso dei requisiti richiesti per la partecipazione ai concorsi nazionali riservati, di cui al precedente primo comma, e che nei termini stabiliti dal bando presenti domanda, è mantenuto in servizio fino all'espletamento degli stessi».

MARAVALLE, sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione. Il Governo accetta questa formulazione dell'emendamento.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti l'emendamento aggiuntivo di un terzo comma presentato dal Governo, nella nuova formulazione proposta dal relatore ed accolta dal Governo stesso.

È approvato.

Non essendovi emendamenti ulteriori, metto ai voti l'articolo 2 nel suo insieme, con gli emendamenti testè accolti.

È approvato.

Art. 3.

I concorsi nazionali riservati saranno banditi per una sola volta e si svolgeranno con le modalità previste nel regolamento di cui all'articolo 84 della legge 11 luglio 1980, n. 312, salvo quanto previsto dal successivo articolo 4.

Espletate le procedure concorsuali, le nomine saranno conferite nel limite dei posti complessivamente disponibili nei ruoli del personale non docente delle università; i vincitori dei concorsi saranno assegnati nelle sedi ove hanno effettuato le supplenze.

Dei posti delle qualifiche funzionali iniziali risultanti dall'applicazione del precedente comma si terrà conto in sede di adeguamento delle dotazioni organiche di cui all'articolo 87 della legge 11 luglio 1980, n. 312.

Metto ai voti il primo comma, cui non sono stati presentati emendamenti.

È approvato.

La prima Commissione, nel parere che ci ha fatto pervenire, suggerisce di sopprimere, al secondo comma, le parole: «i vincitori dei concorsi saranno assegnati nelle sedi ove hanno effettuato le supplenze».

SPITELLA, *relatore alla Commissione*. Relatore alla Commissione. Il terzo comma è strettamente collegato al secondo; mi chiedo se abbia ragione di esistere dopo la soppressione di parte di quest'ultimo.

MARAVALLE, *sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. È necessario il mantenimento del comma per una questione di qualifiche.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti l'emendamento suggerito dalla prima Commissione tendente a sopprimere, al secondo comma, le parole: «i vincitori dei concorsi saranno assegnati nelle sedi ove hanno effettuato le supplenze».

È approvato.

Metto ai voti il secondo comma nel testo modificato.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 3 nel suo insieme, con l'emendamento testè accolto.

È approvato.

Art. 4.

In deroga a quanto disposto dalle vigenti norme, le commissioni dei concorsi riservati di cui al precedente articolo 3 e per posti della qualifica del personale tecnico, paramedico, dei curatori, dei conservatori e dei bibliotecari, verranno nominate con decreto del Ministro della pubblica istruzione e saranno composte da un professore universitario ordinario con funzioni di presidente, da un professore associato, o in mancanza da un professore incaricato stabilizzato, e da un funzionario della VIII qualifica dei

ruoli del Ministero della pubblica istruzione. Le funzioni di segretario saranno svolte da un funzionario, con qualifica non inferiore a direttore di sezione, dei ruoli dell'Amministrazione centrale e scolastica periferica.

Il Governo ha presentato un emendamento tendente ad aggiungere, dopo le parole: «vigenti norme» le altre: «Sono consentite le supplenze e le nomine in ruolo previste nella presente legge, anche in corso d'anno, di personale non docente delle università ed inoltre...».

La 5^a Commissione ha espresso un parere favorevole condizionato sull'emendamento del Governo. Esso recita:

«La Commissione bilancio e programmazione economica, esaminati gli emendamenti trasmessi dalla Commissione di merito, di iniziativa del Governo, per quanto di competenza non si oppone al loro accoglimento, a condizione che, secondo le indicazioni fornite dal rappresentante del Tesoro, l'emendamento aggiuntivo all'articolo 4 sia così riformulato nel senso che dopo l'espressione "vigenti norme" sia aggiunto il seguente periodo: "Sono consentite le supplenze e le nomine in ruolo previste nella presente legge, anche in corso d'anno, di personale non docente delle università, ed inoltre..."».

Il Governo propone un subemendamento chiarificatore. L'articolo dovrebbe recitare così: «In deroga a quanto disposto dalle vigenti norme, sono consentite le supplenze e le nomine in ruolo previste nella presente legge, anche in corso d'anno, di personale non docente dell'università». A questo punto si dovrebbe dividere il comma in due periodi, il secondo inizierebbe con le parole: «Le commissioni di concorsi riservati, di cui al precedente articolo 3...».

PRESIDENTE. Vorrei conoscere il parere del relatore.

SPITELLA, *relatore alla Commissione*. Non ne comprendo a fondo la ragione, però possiamo inserirlo in quanto praticamente si afferma che sono consentite assunzioni anche in corso d'anno.

PRESIDENTE. A me sembra che possiamo farne a meno.

MARAVALLE, *sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Se il discorso non presenta dubbi per la Commissione bilancio, io sono totalmente d'accordo.

PRESIDENTE. Ieri ho avuto un turbamento di coscienza nel mettere in votazione, in dissenso con la Commissione affari costituzionali, la norma che delegava il Ministro a fare il decreto, ma in questo caso non ho alcun problema di coscienza perchè si tratta di una proposta di stile che non ha alcun valore giuridico, per cui mi sento in grado di discostarmi dall'opinione della Commissione bilancio.

GRECO. Credo che dovremo approvare il testo del Governo.

PRESIDENTE. Anch'io sono dello stesso avviso.

MARAVALLE, *sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Mi sorge un dubbio: è possibile l'immediata assunzione in ruolo in deroga alla legge finanziaria? Perché questo è il vero problema. Tutto il discorso dell'emendamento modificato dalla Commissione bilancio tendeva a far sì che, appena espletati i concorsi, in deroga alla normativa contenuta nella legge finanziaria, potessero esservi immediatamente assunzioni.

SPITELLA, *relatore alla Commissione*. Questo comma vuol significare che questo personale è stato prorogato per tre mesi. Se lo inseriamo, di qui al momento dell'entrata in vigore della legge, saniamo la situazione?

MARAVALLE, *sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. L'emendamento non serve per sanare la situazione, ma per consentire le assunzioni nei posti messi a concorso.

PRESIDENTE. Farei una proposta. È giusto, proprio con riferimento alla legge finanziaria, fare quanto suggerisce la Commissione bilancio: «In deroga a quanto disposto dalle vigenti norme, sono consentite le supplenze e le nomine in ruolo previste dalla presente legge anche in corso d'anno di personale non docente dell'università». A questo punto potremmo inserire un nuovo comma senza dire «in deroga». Basta dire «Le commissioni dei concorsi riservati, di cui al precedente articolo 3» eccetera. La deroga in sostanza va bene per la legge finanziaria, per il resto si tratta di disciplinare la differente composizione delle commissioni.

MARAVALLE, *sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Anch'io sono d'accordo.

SPITELLA, *relatore alla Commissione*. Anche io.

PRESIDENTE. Poiché nessuna altro domanda di parlare, metto ai voti l'emendamento governativo tendente ad aggiungere un primo comma del seguente tenore:

Art. 4.

In deroga a quanto disposto dalle vigenti norme, sono consentite le supplenze e le nomine in ruolo previste nella presente legge, anche in corso d'anno, di personale non docente delle università.

È approvato.

Metto ai voti il secondo comma che, su proposta governativa, viene così riformulato:

Le commissioni dei concorsi riservati di cui al precedente articolo 3 e per posti della qualifica del personale tecnico, paramedico, dei curatori, dei conservatori e dei bibliotecari, verranno nominate con decreto del Ministro

della pubblica istruzione e saranno composte da un professore universitario ordinario con funzioni di presidente, da un professore associato, o in mancanza da un professore incaricato stabilizzato, e da un funzionario della VIII qualifica dei ruoli del Ministero della pubblica istruzione. Le funzioni di segretario saranno svolte da un funzionario, con qualifica non inferiore a direttore di sezione, dei ruoli dell'Amministrazione centrale e scolastica periferica.

Metto ai voti l'articolo 4 nel suo insieme, con l'emendamento testè accolto.

È approvato.

Art. 5.

I concorsi di cui all'articolo 2 saranno banditi entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge ed a prescindere dalle riserve previste dalla legge 2 aprile 1968, n. 482, dalle ulteriori riserve contemplate da altre leggi speciali, nonchè dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24 settembre 1981.

È approvato.

Art. 6.

(Copertura finanziaria)

All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 93 milioni per l'anno finanziario 1983, si provvede con i normali stanziamenti del capitolo 4000 dello stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione per l'anno finanziario medesimo e dei corrispondenti capitoli degli esercizi successivi.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

MARAVALLE, *sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Sull'articolo 6 il Governo ha presentato un emendamento anche in ottemperanza e quanto richiesto dalla Commissione bilancio; l'esercizio cui ci si riferisce è quello relativo al 1984 e non quello relativo al 1983.

PRESIDENTE. Leggo l'emendamento del Governo all'articolo 6: «Sostituire la parola 1983 con la parola 1984».

CAMPUS. Prima di passare alla votazione vorrei un chiarimento su questo cambiamento. È sicuramente possibile che per un singolo posto vi siano stati più supplenti dal 1980 al 1983. A questo punto, su quale base il Governo fa il conto del numero dei posti riservati da porre in concorso? È stato tenuto conto della supplenza o del fatto che lo stesso posto può essere stato ricoperto per supplenza da più persone nel corso degli anni?

MARAVALLE, *sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Essendo questi posti già previsti in ruolo, non c'è bisogno di stabilire una spesa per l'immissione in ruolo in quanto la previsione è già contenuta nel bilancio per ciò che concerne il Ministero della pubblica istruzione. I 93 milioni servono solamente a corrispondere lo scatto biennale, previsto dalla legge, a quei supplenti che hanno maturato il diritto a tale scatto.

CAMPUS. Ringrazio il rappresentante del Governo per la risposta fornita. Mi riservo di ripresentare la questione al momento della approvazione del disegno di legge nel suo complesso. Gradirei invece avere qualche ulteriore chiarimento sul problema dei posti riservati.

MARAVALLE, *sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Non è stato fissato un numero determinato di posti.

SPITELLA, *relatore alla Commissione*. Tutti quelli che, essendo in possesso dei titoli richiesti, partecipano al concorso riservato e lo vincono hanno il diritto ad essere immessi in ruolo.

MARAVALLE, *sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Le immissioni nei ruoli saranno effettuate nei limiti derivanti dei posti già previsti...

SPITELLA, *relatore alla Commissione*. Il Governo ha precisato che i posti disponibili sono più di tremila, mentre i concorrenti, non dimentichiamolo, sono circa mille.

PRESIDENTE. Vorrei aggiungere, per il senatore Campus, che generalmente i concorsi riservati presuppongono un numero determinato di posti.

GRECO. Sono fatti su misura.

PRESIDENTE. I posti messi a concorso hanno dei limiti numerici. Anche l'articolo 3, che abbiamo appena approvato, prevede che le nomine «saranno conferite nel limite dei posti complessivamente disponibili». La spesa dovrebbe pertanto poter essere calcolata. Lei si preoccupa inoltre che, siccome per uno stesso posto vacante possono essere stati nominati due supplenti, uno solo di questi vinca il concorso.

MARAVALLE, *sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. La previsione è fatta in eccesso: si è supposto infatti che tutti gli aventi diritto allo scatto vincano il concorso.

PRESIDENTE. Poichè nessuno domanda di parlare metto ai voti l'emendamento governativo tendente a sostituire al primo comma la data: «1983» con l'altra: «1984».

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 6 nel suo complesso, nel testo modificato.

È approvato.

L'esame degli articoli è così esaurito.

Vorrei ora invitare il rappresentante del Governo ed il relatore ad esprimersi sull'ordine del giorno presentato dal senatore Ulianich, di cui do lettura:

«La 7^a Commissione permanente del Senato,
in occasione della discussione del disegno di legge n. 241;
considerato che gli organici del personale non docente delle università risultano vacanti per alcune migliaia di posti,

chiede al Governo,

tenuto conto della gravità della situazione, di assumere le iniziative opportune per indire bandi di concorso ordinario in tempi possibilmente brevi».

(0/241/1/7)

ULIANICH

MARAVALLE, *sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Il Governo accetta l'ordine del giorno del senatore Ulianich come raccomandazione.

SPITELLA, *relatore alla Commissione*. Sono favorevole.

ULIANICH. Ne prendo atto. Ritengo però opportuno che la Commissione si pronunzi; ne chiedo quindi la votazione.

BIGLIA. Signor Presidente, prendo la parola per una breve dichiarazione di voto sull'ordine del giorno del collega Ulianich che mi vede pienamente concorde sui motivi che lo ispirano.

Desidero però sottolineare che il riferimento agli organici non può essere fatto costantemente. Nella Pubblica amministrazione, infatti, vengono continuamente introdotti mezzi operativi costosissimi che per forza di cose tendono a diminuire il numero delle unità lavorative necessarie al buon funzionamento degli uffici. Il riferimento agli organici dovrà pertanto ad un certo punto essere riformulato proprio in considerazione delle spese sostenute dalla Pubblica amministrazione per dotare gli uffici delle apparecchiature che, come dicevo poc'anzi, rendono necessario un minor numero di impiegati.

Questa preoccupazione di carattere generale non modifica però il mio voto favorevole all'ordine del giorno in votazione.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti l'ordine del giorno presentato dal senatore Ulianich, accolto dal Governo e su cui il relatore Spitella si è pronunciato favorevolmente.

È approvato.

Passiamo alla votazione finale.

BIGLIA. Poichè nel corso della discussione sul disegno di legge al nostro esame sono stati approvati alcuni emendamenti che hanno modificato il testo originariamente presentato, prendo brevemente la parola per giustificare con due ulteriori argomentazioni il mio voto contrario già precedentemente motivato. In primo luogo, infatti, non si è tenuto sufficientemente conto del parere espresso dalla Commissione affari costituzionali che ha esplicitamente richiesto che sia la legge e non i consigli di amministrazione dei singoli Atenei a stabilire i criteri ai quali le università dovranno attenersi per l'assunzione dei supplenti. Sono inoltre contrario alla sanatoria, introdotta col terzo comma dell'articolo 2, che prevede il mantenimento in servizio, fino all'espletamento dei concorsi riservati, del personale supplente. Con tale sanatoria infatti non si fa differenza tra chi è in servizio in forza della normativa vigente e chi ha mantenuto l'incarico grazie ai provvedimenti abusivamente presi dai rettori, mettendo tutti sullo stesso piano e penalizzando quanti, non avendo trovato un rettore disposto a violare la legge, hanno abbandonato il servizio.

PRESIDENTE. Desidero brevemente rispondere al senatore Biglia che ha sollevato dei rilievi sull'incompleto recepimento, nel disegno di legge che stiamo per approvare, delle raccomandazioni espresse dalla 1^a Commissione affari costituzionali in ordine alla individuazione dei criteri da seguire nell'attribuzione delle supplenze.

A tale proposito, in qualità di Presidente della Commissione cui questo provvedimento è stato affidato in sede deliberante, desidero farle presente che uno sforzo in tale direzione è stato compiuto. Se ne ha conferma nella stesura definitiva dell'articolo 1 del disegno di legge in titolo che così recita: «...Le supplenze di cui al primo comma sono conferite dai consigli di amministrazione previa motivata delibera sulla sussistenza delle circostanze che ne giustificano la necessità». Il primo comma dello stesso articolo prevede inoltre che le supplenze temporanee possano venire conferite sono nei casi in cui «non sia possibile assicurare differentemente il regolare funzionamento dei servizi ai quali sono addetti i dipendenti assenti». Ed ancora il penultimo comma dell'articolo 1 recita: «...con l'osservanza di norme, precedentemente fissate dallo stesso consiglio, che assicurino la scelta imparziale di personale qualificato...».

BIGLIA. Le norme sono dunque fissate dai consigli di amministrazione e non dalla legge.

PRESIDENTE. Ma è la legge ad affermarlo ed è in base alla legge che si devono individuare i criteri che assicurino una scelta imparziale. I consigli di amministrazione, infatti, non operano, basandosi su canoni soggettivi, la scelta di personale qualificato in possesso dei requisiti occorrenti, ma siamo noi legislatori che, sostanzialmente, con questo provvedimento fissiamo i criteri, anche se ciò avviene con quella genericità che naturalmente ed inevitabilmente la materia richiede.

I consigli di amministrazione pertanto debbono attenersi a quanto stabilito dalla legge. È quanto mi premeva chiarire.

Poichè nessun altro domanda di parlare per dichiarazione di voto, metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso nel testo modificato.

È approvato.

I lavori terminano alle ore 13,40.

SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

Il Consigliere parlamentare preposto all'Ufficio centrale e dei resoconti stenografici

DOT. ETTORE LAURENZANO